

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEMMI, VACCARO, MILITERNI, BERLINGIERI, FLORENA, CONTI, JANNUZZI, ANGELILLI, PAJETTA, ZANE, PELIZZO, CORNAGGIA MEDICI, LEPORE, GERINI, PICARDI, ZAMPIERI e ZOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1961

Modificazione alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile »

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 ottobre 1955, n. 1064, che vieta la indicazione in atti e documenti della paternità e della maternità, sostituendovi quella del luogo e data di nascita, ha suscitato, ancora durante il suo iter parlamentare, una serie di gravi perplessità per le molteplici conseguenze negative che fin troppo prevedibilmente il nuovo sistema avrebbe generato.

Il Senato propose, come è noto, che il problema di evitare agli illegittimi l'ostentazione di tale loro qualità venisse risolto in modo radicale, con l'attribuzione agli stessi di una paternità fittizia. Non si sarebbe in tal modo creato alcun inconveniente, raggiungendosi nel contempo il massimo dei risultati.

Nè si sarebbero suscitati i legittimi risentimenti della vastissima schiera di coloro i quali considerano un attentato alla integrità e alla saldezza del vincolo familiare questa forma di decapitazione delle stirpi.

La Camera dei deputati fu di diverso avviso, argomentando su asserite preclusioni costituzionali o legislative; e votò la norma che divenne legge.

Il Senato finì con l'aderire alla tesi dell'altro ramo del Parlamento, oltre che per la necessità di giungere a una conclusione, anche e forse soprattutto per il fatto che, ad ovviare agli inevitabili inconvenienti, lo articolo 5 della legge prevedeva, per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 2 della stessa (atti autentici, in primo luogo), la emanazione di regolamenti da parte dei Ministri competenti. E si era d'avviso che, data la esigenza imprescindibile di non scardinare il sistema tradizionale, senza sostituirvene un altro ugualmente valido, detti regolamenti o non sarebbero mai stati emanati (si pensi, per esempio, al Ministro delle finanze, che avrebbe dovuto rivoluzionare il sistema censuario) o sarebbero stati elaborati con la necessaria, indispensabile prudenza, in modo da non determinare situazioni confuse e inconcepibili in un sano ordinamento.

Se non che il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1955, n. 432, bruciò le tappe e, pure intitolandosi « Regolamento di attuazione », non fece altro che disporre la data di entrata in vigore, *sic et simpliciter*.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ter, anche delle norme di cui al ricordato articolo 2 della legge. Nemmeno l'ombra di una norma che veramente « regolasse », ad esempio, il collegamento tra il vecchio e il nuovo sistema.

La cosa sorprese gli ambienti interessati e le proteste e gli ordini del giorno invocanti il ritorno al sistema tradizionale o, almeno, l'adozione della tesi del Senato, implicante l'attribuzione agli illegittimi di una paternità fittizia, piovvero a decine.

Avanti al Tribunale di Napoli venne persino sollevata la eccezione di illegittimità costituzionale della legge n. 1064.

Ora, a distanza di vari anni dall'entrata in vigore della legge stessa, è possibile fare un bilancio molto chiaro dei vantaggi e dei danni dalla medesima generati.

Anzitutto, a parte ogni altra considerazione, è lecito chiedersi se la legge ha raggiunto il suo scopo: quello cioè di celare pietosamente agli occhi del prossimo la condizione di illegittimo, che viene, a torto, considerata una vergogna o, addirittura, quasi una colpa.

Crediamo di poter rispondere che lo scopo non è stato raggiunto se non forse nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 della legge (documenti di identità, certificati e pubblicazioni).

Per il resto, nessun vantaggio, perchè in tutti i rapporti della vita è necessario conoscere, si vuol conoscere e si conosce la persona con la quale si tratta: e a questo fine la sua appartenenza ad una data famiglia e quindi la sua paternità è elemento imprescindibile e insostituibile.

Visti i pochi e limitati vantaggi, consideriamo i molteplici, numerosi e gravi inconvenienti insiti nel nuovo ordinamento.

In un paese dove nemmeno la corrispondenza può essere recapitata in migliaia di centri, specialmente rurali, senza la indicazione della paternità e, spesso, della maternità e del soprannome, è facile comprendere come il nuovo sistema abbia determinato delle situazioni impossibili.

Chi vive la vita professionale sa quali labili ed estremamente incerti elementi di individuazione siano la data e il luogo di nascita.

E quante volte le parti stesse sono incerte su questi elementi (persino sul luogo di nascita, che magari è un paese straniero o era un Comune ora soppresso) e quante volte non li ricordano affatto.

E quante volte i certificati dello Stato civile sono tra loro discordi.

Il campo dei registri immobiliari (basilare nel nostro ordinamento) è forse quello che più vistosamente ha sofferto.

Non si può eseguire una ricerca se non si conosce, insieme con la data e il luogo di nascita, anche la paternità dell'interessato: circostanza che quasi mai si verifica.

Nè si può sapere quale dei numerosi omonimi, senza paternità, interessa al caso singolo.

E ciò si ripete nel campo dei registri censuari e in quello, per tanti versi correlativo, delle imposte dirette.

Si può essere certi che già oggi migliaia di errori costellano le pagine dei nostri registri immobiliari e censuari: errori che sono e saranno fonti di contestazioni, di liti, di danni e di speculazioni per i male intenzionati.

Sia lecito accennare di sfuggita anche alla possibilità di frodi fiscali offerte ai disonesti dal nuovo sistema, potendosi una persona far apparire parente o meno di un'altra, secondo le convenienze, non ostandovi più la indicazione della paternità.

Gli atti e perfino i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono divenuti dei rebus. Le parti nei negozi giuridici, specie divisionali, dove la scena è animata da un folto stuolo di contraenti e i nomi si ripetono nelle varie stirpi, non sono più attori vivi, ma automi anonimi, fra di loro non più distinguibili. Si sono trasformate in mimi di una scena confusa e indecifrabile, perfino umoristica, nella quale sono possibili tutte le confusioni.

Ma la legge in esame non solo costituisce una superflua complicazione, un inutile disturbo e una fonte di gravi inconvenienti. Uno dei suoi aspetti più negativi è rappresentato dalla sua stessa inapplicabilità, che si riscontra ad ogni pie' sospinto.

Ciò avviene, ad esempio, nei casi, frequentissimi, nei quali le parti non ricordano o sono incerte sui luoghi e dati di loro na-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scita e quando, per gli stessi dati, non esiste concordanza con gli atti dello Stato civile (situazioni particolarmente gravi e delicate in materia testamentaria e in casi di urgenza).

E come potrà un procuratore indicare i dati di nascita del suo mandante se non risultano dal mandato? E come il mandante identificherà il procuratore designato, di cui conosce la paternità, ma non i dati di nascita?

E, volendo restare fedeli alla legge, come è pensabile che un testatore possa individuare con la indispensabile sicurezza, senza indicarne la paternità, i suoi successori, dei quali è ben difficile che conosca i dati di nascita, specialmente se i nomi si ripetono nelle varie stirpi dei successibili?

E che dire nella confusione nel casellario giudiziale, nel sistema delle notificazioni e in tutta la vastissima gamma degli atti amministrativi e giudiziari?

E che dire di tutti i casi in cui si deve agire con la necessaria rapidità e tutela di diritti patrimoniali contro persona di cui non si conoscano i dati di nascita o che non risulti iscritta nei registri immobiliari con i dati stessi? Si agirà contro tutte le persone che rispondono al medesimo nome e cognome? E la casistica potrebbe continuare a lungo.

Nè si dica che gli inconvenienti spariranno col tempo.

Gli elementi negativi sono insiti costituzionalmente nel nuovo ordinamento, nè si vede come potranno eliminarsi per virtù conaturale.

La migliore riprova della inattualità, della inopportunità e della pericolosità del la-

mentato sistema è fornita dalla stessa Magistratura, la quale ignorando la legge numero 1064, continua nei suoi provvedimenti a individuare le parti con la indicazione della paternità e spesso della maternità.

Le stesse amministrazioni pubbliche, negli atti in forma amministrativa, nei concorsi, continuano a inserire e ad esigere la indicazione della paternità.

La eliminazione dei lamentati inconvenienti è reclamata insistentemente da ogni parte e i rimedi suggeriti sono di vario genere.

Il più radicale consisterebbe nella abrogazione delle norme in vigore.

Ma è fin troppo evidente che una proposta del genere incontrerebbe ostacoli probabilmente insuperabili.

Altro rimedio potrebbe consistere nella adozione del provvedimento già approvato dal Senato nella seconda legislatura: attribuire cioè agli illegittimi una paternità fittizia.

È ciò che hanno proposto gli onorevoli Alpino ed altri avanti alla Camera dei deputati, con la proposta di legge n. 1702, presentata il 14 novembre 1959, che, per altro, non risulta ancora discussa.

Questo rimedio incontra le obiezioni che già impedirono alla Camera dei deputati l'approvazione del testo deliberato dal Senato.

Sembra ai proponenti che, allo stato attuale delle cose, salvando ciò che della legge n. 1064 rappresenta una qualche utilità o vantaggio (essenzialmente l'articolo 1), si possa proporre il seguente disegno di legge, che mira a ripristinare l'indispensabile certezza dei rapporti nell'ambito dei settori più importanti della nostra vita giuridica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, non si applicano agli atti pubblici e alle scritture private con firma autenticata, nonchè a tutti gli atti, denunce e documenti riguardanti la proprietà immobiliare, i registri immobiliari e censuari e l'amministrazione finanziaria.

**Art. 2.**

Nei documenti che sono prodotti a corredo degli atti, scritture, denunce e documenti di cui al precedente articolo possono essere menzionate la paternità e la maternità degli interessati, a loro richiesta.

**Art. 3.**

È abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.